



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Struttura centralizzata per l'esame preliminare dei ricorsi civili

Sezione Tributaria

composta dai Sigg.ri Magistrati:

dott. Fernando	LUPI	presidente
dott. Vittorio	ZANICHELLI	consigliere
dott. Aurelio	CAPPABIANCA	consigliere rel.
dott. Camilla	DIIASI	consigliere
dott. Marcello	IACOBELLIS	consigliere

ESENTE DA REGISTRAZIONE  
 ALLEGATO N. 105  
 P. N. 105  
 M. 105  
 Oggetto

Tosap

R.G.N. 23.234/08

Cron. 105

Rep.

C.c. 1.12.2009

ha pronunciato la seguente:

## O R D I N A N Z A

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco pro tempore,  
 elettivamente domiciliato in Roma, via del tempio di  
 Giove n. 21, presso gli uffici dell'Avvocatura  
 comunale, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo  
 Marzolo;

- ricorrente -

contro

, in persona del legale rappresentante pro  
 tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via  
 Germanico n.24, presso lo studio dell'avv. Giuseppe  
 Scavuzzo, che la rappresenta e difende unitamente  
 all'avv. Luciana Restelli;

- controricorrente -



per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. XXXVI, n. 127, depositata il 9.7.2007.

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;  
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all'art. 380 bis, comma 3, c.p.c.;

\*\*\*\*\*

Premesso:

- che la società contribuente propose ricorso avverso l'avviso di accertamento, per tosap inerente all'anno 1994, notificatale dal Comune di Roma in relazione ad occupazione di suolo pubblico a mezzo impianti pubblicitari;

- che, a fondamento del ricorso, la società contribuente deduceva la carenza di motivazione degli avvisi impugnati e la non assoggettabilità a tosap degli impianti pubblicitari, in quanto assoggettati all'imposta sulla pubblicità;

- che l'adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, tuttavia, riformata, in esito all'appello della società contribuente, dalla commissione regionale;

- che questa in particolare, rilevati



preliminarmente alcuni profili d'inammissibilità nelle difese svolte in primo grado e in appello dal Comune, affermò, nel merito, la non assoggettabilità a tosap degli impianti pubblicitari, in quanto esclusivamente assoggettati ad imposta sulla pubblicità;

rilevato:

- che, avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, contestando, con i primi tre, le censure processuali alle proprie pregresse difese, e deducendo nel merito, con il quarto motivo, "violazione e falsa applicazione degli artt. 9 - 38 e ss. d.lgs. 507/1993", per non aver, la decisione impugnata, considerato che gli impianti pubblicitari sono assoggettati a tosap in aggiunta all'imposta di pubblicità;

- che la società contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

- che il ricorso del Comune è manifestamente infondato;

- che è, invero, decisivo il rilievo che questa Corte ha già consolidatamente affermato (con giurisprudenza da cui non vi è motivo di discostarsi) che gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta



di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poiché gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico (v. già Cass. 17614/04) e ha peraltro, ulteriormente puntualizzato che l'applicazione di questo principio non è impedito dal mancato regolare versamento della imposta sulla pubblicità, in quanto, anche in tale ipotesi, la tassa di occupazione suolo pubblico è destinata ad essere compresa ed assorbita nella imposta sulla pubblicità, in tal caso riscossa con le procedure coattive (e con l'applicazione delle relative sanzioni); ciò in base al rilievo che, se l'imposta sulla pubblicità comprende in sé l'imposta di occupazione suolo pubblico per cui esistano gli astratti presupposti, non vi è ragione perché questa situazione di diritto muti nel caso in cui l'applicazione dell'imposta avvenga con atti impositivi dell'ufficio e non su denuncia del contribuente (cfr Cass. 1306/07, 1305/07);

ritenuto:

- che il ricorso del Comune va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

- che, per la natura della controversia e le



pregresse incertezze interpretative, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P. Q. M.

la Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'1 dicembre 2009.



Il presidente

*[Signature]*

IL CANCELLIERE C1

*[Signature]*

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Oggi

- 8 GEN 2010  
IL CANCELLIERE C1

*[Signature]*

ESSENTI IN CANCELLERIA  
ALLEG. N. 131  
MATERIA